

Atti n. ____/21

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

BRENO (BS)

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori del Progetto di naturalizzazione delle aree incendiate in località Campolaro, nei Comuni di Bienno e Breno.

CIG CIG Z0733FD3EF

REPUBBLICA ITALIANA

L'Anno **duemilaventuno**, addì _____ del mese di _____ (- -) in Breno (Bs), presso gli Uffici della Comunità Montana di Valle Camonica, ubicati in Piazza F. Tassara n. 3.

TRA

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA, con sede in Breno (Bs)

Piazza F. Tassara n. 3, codice fiscale n. 01766100984 in persona del dott. for.

Sangalli Gian Battista nato a Darfo il 01/08/1964, Responsabile del Servizio

Foreste e Bonifica Montana dell'Ente nominato con Decreto Presidenziale n.

1/21 in data 11/01/2021, domiciliato per la sua carica e le funzioni qui

espletate presso la sede dell'Ente, il quale interviene in questo Atto in

rappresentanza, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta,

che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche solo

"Amministrazione Committente";

E

- **Arch. Maurizio Pelamatti** con studio in Darfo Boario Terme (BS) Via Montello, 10, codice fiscale PLMMRZ76E12B149L e Partita IVA 02881490987, nato a Breno il 12/05/1976, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2566, in attuazione ed in esecuzione della Determinazione n. _____ in data ____ / ____ /2021;

si **stipula e conviene** quanto segue.

ART. 1. – Oggetto dell’incarico

L’ arch. Maurizio Pelamatti si impegna ad assumere l’incarico, affidato dalla Comunità Montana di Valle Camonica, relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori del Progetto di rinaturalizzazione delle aree incendiate in località Campolaro, nei Comuni di Bienno e Breno.

ART. 2 – Obblighi legali

1) Il *tecnico incaricato* è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, alla deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.

2) Resta a carico del *tecnico incaricato* ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con l’obbligo

specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

ART. 3 – Descrizione delle prestazioni

L'incarico oggetto di affidamento prevede lo svolgimento del ruolo di coordinare per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, compresa la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione esecutiva.

L'attività di Coordinamento della Sicurezza dovrà essere svolta secondo quanto previsto da D. Lgs. 81/2008 e s.m., al quale si rimanda integralmente.

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte per tutti e 3 i lotti funzionali in cui sarà suddiviso il progetto esecutivo.

Tutti i files degli elaborati prodotti dovranno essere consegnati:

- a) in forma cartacea (n. 2 copie);
- b) su supporto magnetico - ottico nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione ed in formato di stampa pdf.

ART. 4 – Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1) Il *Tecnico incaricato* rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

2) L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alle prestazioni da eseguire;

ART. 5 – Termini per l'espletamento dell'incarico

L'inizio delle attività di Coordinamento della Sicurezza per la progettazione decorrerà dalla presentazione del progetto esecutivo.

L'inizio delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione decorrerà dalla data di consegna dei lavori e terminerà alla conclusione delle opere.

ART. 6 – Penali

1) Il ritardo nell'espletamento di quanto affidato comporta una penale pari all'1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 8, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 5; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

2) Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

ART. 7 – Risoluzione del contratto

1) È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli della prestazione richiesta.

2) È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il *tecnico incaricato* contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

3) La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di

preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 8 – Determinazione dei compensi

A fronte delle prestazioni previste all'art. 3, si riconosce al *tecnico incaricato* un corrispettivo netto pari ad € 3.500,00.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti tra il *tecnico incaricato* e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico intenda o debba avvalersi.

ART. 9 – Modalità di corresponsione dei compensi

I compensi, così come stabiliti all'articolo 8, saranno corrisposti con le modalità di seguito descritte:

- Acconto 50%: entro 30 gg dalla consegna dei lavori;
- Saldo: entro 30 gg dall'ultimazione dei lavori.

La liquidazione dei compensi è subordinata alla presentazione di apposita fattura.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della legge n. 136/2010 e s.m.i., i pagamenti relativi all'incarico in oggetto saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario seguente:

IT1050569654440000021241X33-Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Darfo Boario Terme intestato a Maurizio Pelamatti.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare ci si obbliga ad osservare, pena la nullità assoluta del contratto, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell'art. 3 - comma 8 - della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Committente procederà a risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

ART. 10 – Conferimenti verbali

Il *tecnico incaricato* è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. È inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

ART. 11 – Definizione delle controversie

1) Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal *tecnico incaricato* ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.

2) Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di BRESCIA.

ART. 12 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti saranno raccolti presso la Comunità Montana di Valle Camonica, Servizio Foreste e Bonifica Montana, per le finalità di cui al presente atto.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

I trattamenti saranno effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici e manuali.

Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate; oppure ai soggetti titolari per Legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità previste dal vigente Regolamento che disciplina la materia.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questo Committente, Servizio Foreste e Bonifica Montana, titolare del trattamento.

ART. 13 – Disposizioni transitorie

1) Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2) Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante l'Amministrazione affidante solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Breno, lì _____ 2021

Per la Comunità Montana

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

IL TECNICO INCARICATO

FORESTE E BONIFICA MONTANA

(Arch. Maurizio Pelamatti)

(dott. for. Gian Battista Sangalli)